



Tribunale di Perugia
TERZA SEZIONE CIVILE

CONVOCAZIONE 28/01/2021 GRUPPO LAVORO BUONE PRASSI ESECUZIONI

Perugia 28 Gennaio 2021

Dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Delle persone convocate sono presenti:

- 1) Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice delle Esecuzioni
- 2) Dott. Roberto Coscia
- 3) Avv. Paola Margiacchi
- 4) Avv. Francesca Brutti
- 5) Dott.ssa Stefania Ricciarelli
- 6) Dott. Massimo Moncelli
- 7) Dott. Giovanni Alberti
- 8) Dott. Silvio Pappalardo Direttore Ufficio Territoriale di Perugia Agenzia Entrate e Dott. Marco Roych capo team gestione e controllo atti Agenzia Entrate Perugia in collegamento da remoto
- 9) Delegata Ivg Dott.ssa Ricci Patrizia

E' presente in qualità di Direttore Amministrativo della Cancelleria Esecuzioni il Dott. Alberto Maestri

Presiede la riunione il Presidente di Sezione Dott.ssa Teresa Giardino

Si procede alla discussione con l'introduzione da parte del Presidente di Sezione Dott.ssa Teresa Giardino delle problematiche segnalate dall'Ordine degli Avvocati con nota del 17 Dicembre 2020.

I. Negli ultimi anni, il processo di espropriazione forzata è stato oggetto di numerosi interventi legislativi volti a conseguire maggiore efficienza e celerità per l'effettivo soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Nel dichiarato intento di ampliare la possibilità di partecipazione alle aste è stato introdotto il procedimento di vendita telematica attraverso il portale delle vendite pubbliche presso il Ministero della Giustizia (P.V.P.).

La prima problematica evidenziata nella nota menzionata riguarda le modalità di presentazione delle offerte telematiche e il fatto che la normativa di riferimento preveda come due figure distinte quella dell'offerente e del presentatore dell'offerta.

Più precisamente il quesito riguarda la coincidenza o meno delle due figure.

La Dott.ssa Giardino precisa che, seppur sotto un profilo formale la norma lascerebbe presupporre la possibilità che il presentatore possa essere diverso dall'offerente, non è escluso che le ordinanze di vendita adottate prevedano diversamente; ordinanze che costituiscono regola della gara, prevalente persino sulle disposizioni normative che non escludono la diversità dei provvedimenti adottati. (infatti, al limite, sarebbe la normativa regolamentare in vigore che viola l'art.571 c.p.c.).

L'orientamento di molti Tribunali nella prassi, ha portato all'adozione di una linea più rigorosa, disponendo la necessaria coincidenza tra presentatore dell'offerta telematica e offerente.

Il Presidente sottolinea che il Tribunale di Perugia, sulla stessa linea restrittiva (es. Tribunale di Torino), ha ritenuto necessaria la sussistenza della coincidenza tra offerente e presentatore (modalità adottata nelle attuali Ordinanze di Vendita) al fine di ovviare al rischio insito nel sistema che all'offerente non pervengano le credenziali per

assistere alla gara (e che quindi l'offerente non venga concretamente posto in grado di parteciparvi) sia al rischio che alla gara partecipi un soggetto diverso dall'offerente in violazione del disposto dell'art.571 c.p.c.

Quindi, la Dott.ssa Giardino evidenzia come ci si è collocati sulla linea più restrittiva ribadendo che , a pena di inammissibilità dell'offerta, **il presentatore non possa essere un soggetto diverso dall' offerente** e che, in caso di offerta formulata da più persone, il presentatore debba coincidere con l'offerente al quale è stata conferita la procura speciale da parte degli altri offerenti ai sensi dell'art.12 co. 4 e 5 del DM 32/15.

Tale orientamento, preferito ed adottato da molti Tribunali, nonché legittimato da quell' organismo particolarmente favorevole agli interessi dei creditori "InExecutivis", continuerà ad essere adottato nelle ordinanze di vendita in vigore, a meno che non ci siano successivi avanzamenti tecnici e migliorativi del sistema che consentano di evitare questi rischi di promiscuità tra le figure fin qui prese in esame.

Ribadisce inoltre che la soluzione adottata è la più conforme all'art.571 c.p.c. che prevede l' offerta presentata solo dall'offerente ovvero da soggetto munito di procura speciale e non da un presentatore per il quale la procura speciale è prevista solo nel caso di una pluralità di offerenti.

Il Dott. Coscia evidenzia che la tematica del presentatore diverso dall'offerente (eccezion fatta per procuratore/avvocato munito di procura speciale conformemente all'art. 571 c.p.c.) rappresenta una delle questioni per la quale più frequentemente vengono richiesti ai delegati chiarimenti.

La casistica tipica è quella di offerente "Tizio" che non ha né firma digitale né pec che si rivolge al delegato per sapere se conferendo procura speciale notarile ad un terzo può presentare offerta e in caso di gara a fare rilanci.

La Dott.ssa Lignani interviene aggiungendo una riflessione e precisando che i Tribunali che hanno preso posizione al riguardo, anche in senso meno restrittivo, hanno comunque messo un limite alla possibilità che ci sia un presentatore prevedendo tale figura, non come un procuratore speciale, ma come semplice terzo prestatore di pec ad un altro soggetto che rimane offerente .In tal caso parliamo però non di offerte formulate in nome e per conto di qualcun altro, ma di un detentore di casella di posta certificata che mette a disposizione dell'offerente il proprio indirizzo pec per le comunicazioni indicando quest'ultimo come domicilio telematico.

Tale modalità non consente però alcuna vigilanza e segretezza e non esclude la possibilità che uno stesso soggetto presentatore detenga più credenziali.

La Dott.ssa Lignani osserva inoltre, che nei Tribunali dove è prevista la figura del presentatore verosimilmente viene adottata la modalità di vendita sincrona mista, con la contestuale presentazione delle offerte telematiche e in presenza, in cui a garantire la massima partecipazione all'asta vi è la possibilità per gli interessati non in possesso di PEC e firma digitale di presentare l'offerta con le modalità cartacee tradizionali. Non si esclude che con il diffondersi delle modalità solo telematiche emerga maggiormente l'esigenza di garantire la massima partecipazione consentendo ai soggetti che non ne sono dotati di servirsi di un presentatore (non necessariamente professionale) che si limiti a fornire PEC e firma digitale senza ulteriore rappresentanza o facoltà di scelta per la partecipazione alla gara ed alla fase di trasferimento, nel rispetto comunque dei principi di vigilanza e segretezza delle offerte mediante uno sviluppo dello strumento informatico.

La Dott.ssa Giardino evidenzia che il quesito posto in esame riguarda nella maggioranza dei casi l'ipotesi di presentatore munito di procura speciale notarile che sottoscrive anche l'offerta per l'offerente presupponendo che chi fa l'offerta non sia munito di firma digitale.

Il Dott. Coscia fa presente che l' offerta telematica è sottoscritta con la firma digitale di chi presenta, il gestore verifica che il codice fiscale dell' offerente coincida o meno con quello del presentatore contenuto nella firma digitale elettronica quindi il presentatore per essere legittimato a sottoscrivere una offerta dovrà allegare ai documenti depositati la procura notarile speciale.

Il Dott. Coscia fa presente che nei casi a lui pervenuti di presentatore diverso da offerente, se allegata all' offerta regolare procura notarile speciale e chiara autenticata, specifica per quell'asta, le offerte sono state da lui in qualità di delegato considerate valide presupponendo che il presentatore ha pieni poteri perché attribuitigli legittimamente dall'offerente.

La dott.ssa Giardino, alla luce di quanto oggetto di discussione, seppure ribadendo la correttezza dell'interpretazione più restrittiva, conforme all'art.571 c.p.c. e in linea con l'orientamento di altri Tribunale , in considerazione della diffusione della figura del "presentatore professionista" e al fine di valutare eventuali modifiche all'ordinanza di vendita, manifesta la disponibilità dell'Ufficio ad introdurre, qualora ritenuto opportuno dai delegati, la possibilità di istituzionalizzazione della figura del presentatore diverso dall'offerente.

Lo stesso PVP, aggiunge la dott. Coscia presenta, al momento dell'invio dell'offerta le voci : offerente – presentatore (procuratore /avvocato) indicando il titolo con cui partecipa.

La Dott.ssa Giardino osserva che al riguardo della figura del presentatore bisogna chiarire se lo stesso oltre a depositare l'offerta possa poi partecipare alla gara con i rilanci perché il "presentatore" dovrebbe limitarsi a presentare l'offerta altrimenti si parla di "procuratore".

Il Dott. Coscia precisa che, seppur si potessero limitazioni alla partecipazione alla gara del presentatore, il controllo o verifica in tal senso sfugge al controllo del delegato perché le credenziali di accesso alla gara le riceve comunque il soggetto che indica il presentatore.

La Dott.ssa Lignani aggiunge che anche altri Tribunali stanno introducendo la figura del "presentatore" e che nell'introduzione della stessa nelle ordinanze occorrerà precisare in modo chiaro e inequivocabile le modalità di deposito.

La Dott. Giardino chiede di specificare in modo chiaro cosa prevedere nell'ordinanza di vendita per non originare contestazioni.

Comunque è necessario chiarire che, specifica il Dott. Coscia, se c'è il caso presentatore – avvocato per persona da nominare la stessa è legittima, ma se non è per persona da nominare ma per offerente palese è legittima purché abbia allegato la procura notarile.

Il dott. Coscia mette in evidenza la problematica dell'accredito cauzione. La cauzione deve essere accreditata sul conto del gestore al più tardi al momento del deposito dell'offerta ma non successivamente.

Si è verificato però in alcuni casi di offerte inviate al Ministero in una certa data, cauzione risulta accreditata nel giorno successivo con asta fissata al giorno dopo.

La dott.ssa Giardino precisa che risulta comunque anteriore alla vendita.

II. Riguardo invece alle richieste di cui alla nota pervenuta, e riattivato il collegamento da remoto con i funzionari Dott. Roych e Dott. Pappalardo, la Dott.ssa Giardino fa presente l'esigenza rappresentata dai professionisti delegati di avere una corsia preferenziale di accesso presso gli uffici di Agenzia delle Entrate per gli adempimenti connessi alle attività di delegati alle vendite e alla tassazione dei decreti.

Il funzionario Pappalardo specifica che in questa fase emergenziale il personale negli uffici deve essere contingentato e quindi tale possibilità non viene esclusa, ma viene rinviata alla ripresa delle normali attività lavorative specificando che però il servizio dovrà essere limitato solo a casistiche particolarmente complicate e a casi meritevoli di particolari attenzioni; secondo i funzionari dell'Agenzia si potrebbe prevedere uno sportello dedicato in un giorno specificato, per consentire ai professionisti un accesso preferenziale, come già previsto per i notai, limitatamente alle problematiche straordinarie.

III. La Dott.ssa Giardino chiede se l'Agenzia delle Entrate riscontra problematiche particolari nelle attività connesse nell'ambito delle vendite delegate.

Il dott. Roych evidenzia che la problematica maggiore riguarda i pagamenti F23 relativi agli atti giudiziari precisando che gli stessi possono essere effettuati solo ed esclusivamente con modelli F23 e non F24 (modello F24 che l'agenzia delle entrate non è in grado di evadere e gestire).

Altra osservazione del dott. Roych riguarda la richiesta di assistenza avanzata da alcuni delegati (magari poco esperti) per questioni banali a cui l'Agenzia delle Entrate cerca di far fronte, ma chiede se possibile di identificare un referente / tutor magari nei vari ordini professionali in modo da indirizzare a questi le richieste che pervengono.

IV. La Dott. Giardino introduce, riguardo agli adempimenti con Agenzia Entrate, la problematica evidenziata dagli stessi professionisti della mancanza sui decreti di trasferimenti dell'apposizione del numero di repertorio (numero identificativo per Agenzia delle Entrate).

La dott.ssa Lignani e il dott. Maestri precisano però che tale problematica, dovuto ad un problema di stampigliatura automatica del sistema sul documento informatico, è stata risolta ritornando all'adozione della modalità precedente.

Il dott. Maestri precisa inoltre che si è provveduto a segnalare all'assistenza informatica del Ministero la problematica ai fini delle opportune modifiche.

V. Altra richiesta da valutare riguarda l'accesso agli sportelli UniCredit per i servizi Tribunweb.

La richiesta avanzata dall'Ordine riguarda la possibilità del professionista di incaricare un delegato per gli adempimenti da svolgere presso la Banca relativi ai prelievi superiori a 1.000,00 euro.

La Dott.ssa Giardino evidenzia di non essere molto favorevole, ponendosi lo stesso problema che viene riscontrato anche nell'attività dei curatori, e applicando analogicamente le previsioni per cui un soggetto delegato alle vendite è già lui delegato, può a sua volta delegare un altro soggetto?

A questo punto interviene la dott. Lignani aggiungendo che tale problematica potrebbe essere in parte ovviata da un aggiornamento del SIECIC (registro di Cancelleria), dalla possibilità per la Cancelleria di inviare direttamente i

mandati di pagamento alla Banca in modo da semplificare i passaggi e rendere non necessario che il delegato si rechi presso la Banca.

Il Presidente osserva che occorre però rapportarsi innanzitutto con la banca per scongiurare i rischi di pagamento multiplo.

Tale rischio lo si può eliminare solo se c'è la convenzione con una unica banca ed un unico funzionario dedicato che si occupa di questi pagamenti, proprio per evitare la possibilità del plurimo pagamento,

L'operatività di questo sistema quindi potrebbe essere effettiva solo se ci fosse un unico referente fisico ad occuparsi di tali pagamenti.

Quindi rispetto alle richieste relative a Tribunweb si può concludere dicendo che l'attività delegata non può essere ulteriormente delegata salvo l'approfondimento con la Banca della possibilità dell'invio dei mandati dalla Cancelleria alla Banca che risolverebbe alla radice ogni problema.

VI. Si procede con la problematica successiva relativa al saldo prezzo in presenza di mutuo fondiario.

Le ordinanze prevedono che il delegato, in presenza di mutuo fondiario, debba versare il saldo prezzo direttamente al creditore e molte volte capita che occorra richiederli indietro importi perché in sede di riparto il fondiario prende di più rispetto a ciò che effettivamente gli spetterebbe. Quindi il delegato è costretto a fare istanza al Ge per essere autorizzato a versare solo una parte del saldo prezzo sul conto della procedura in luogo del creditore fondiario.

Potrebbe essere utile, in tal senso, autorizzare espressamente i delegati già nell'ordinanza di vendita, in via preventiva, a valutare autonomamente se far versare o meno l'intero saldo prezzo al creditore fondiario in base alle presumibili spese che saranno da considerare in prededuzione.

Il Dott. Coscia precisa che tale problematica è già prevista e risolta nell'ordinanza in uso precisando che nella stessa non si parla dell'80% ma si dispone che il delegato quantifichi e comunichi al creditore fondiario 41 TUB l'importo delle spese privilegiate immobiliari (che non spettano al 41 TUB) autorizzandolo a versare al fondiario il saldo prezzo dedotte tali spese.

VII. Altro aspetto da chiarire riguarda le spese di annotazioni e cancellazione gravami.

La Dott.ssa Giardino chiarisce che dopo un confronto con il funzionario Unicredit veniva evidenziata dalla banca l'enorme problematica legata al fatto che, in realtà, questa somma non va tolta dalle spese ma, quale spesa gravante sulla massa, va sottratta dal prezzo, con la conseguente impossibilità di operare con i mandati riferiti al conto spese, di più agevole gestione; il funzionario dell'Istituto aveva proposto di procedere alle restituzioni delle anticipazioni solo al momento del riparto finale.

Il dott. Coscia precisa che la problematica risulta maggiormente evidente per le vendite con più lotti dove spesso per il riparto si attende un periodo di tempo più lungo dall'aggiudicazione fino alla predisposizione del riparto, meno grave è il caso del lotto unico dove i tempi sono inferiori; anche se aggiunge che, al momento della partecipazione, il potenziale offerente è a conoscenza della possibilità della presenza di tali spese e che non è possibile prevedere con certezza quando potrà essere effettuato il rimborso che avverrà sicuramente al più tardi del riparto, rimborso che rappresenta comunque un credito certo.

La dott.ssa Giardino precisa che il ritardo nella restituzione non può rappresentare un problema perché comunque l'alternativa sarebbe solo di porle definitivamente a carico dell'aggiudicatario; quindi già non facendole gravare completamente sull'aggiudicatario è un vantaggio per questi.

Quindi interviene la dott.ssa Lignani che precisa l'esigenza di indicare già nell'ordinanza di vendita la quantificazione delle spese di cancellazione dei gravami (magari calcolate nella perizia dal ctu) in modo da avere la massima trasparenza considerando che l'incertezza sulle spese da sostenere può essere demotivante per la partecipazione all'asta dei potenziali interessati e può essere utile anche ai fini delle valutazioni di prosecuzione della procedura e di antieconomicità della procedura per i creditori. (nel caso di importi particolarmente elevati per immobili con stima esigua).

La dott.ssa Giardino suggerisce di disporre che sia l'aggiudicatario a versarle anticipandole per poi prevedere il rimborso delle stesse al momento del riparto, quindi in sostanza a carico della procedura.

La Dott.ssa Lignani suggerisce, però, che il Delegato nelle attività preliminari, deve poter informare il potenziale offerente della quantificazione delle spese di cancellazione predisponendo anche il bando con l'indicazione di tali importi che l'aggiudicatario anticiperà specificando che tali spese verranno rimborsate al momento del riparto.

la Dott.ssa Giardino, viste le varie osservazioni sul punto, precisa però che la quantificazione tempestiva delle spese ha senso per l'aggiudicatario solo se tali importi fossero definitivamente a suo carico.

Nell' ipotesi però di più lotti e spese elevate, potrebbe essere demotivante per il potenziale interessato all'acquisto doverle anticipare per poi riprenderle al riparto che potrebbe avvenire anche a distanza di molto tempo.

Quindi non è da escludere l' altra soluzione opposta di porle completamente a carico dell'aggiudicatario in modo che non possano esserci equivoci di sorta.

La dott. Lignani precisa però che, oltre all'aspetto legato all'aggiudicatario, la quantificazione di massima delle spese di cancellazione è comunque importante alla fine di una maggiore trasparenza sia per i potenziali offerenti che per il creditore ai fini della valutazione dell'ipotesi di antieconomicità.

Il Dott. Coscia suggerisce quindi di prequantificarle nell' avviso di vendita nel caso si decidesse di porre tali spese a carico dell'aggiudicatario.

La Presidente in definitiva osserva che per la quantificazione tempestiva delle spese di cancellazione gravami le stesse possono anche essere indicate già nella perizia come suggeriscono il dott. Alberti e il Dott. Moncelli e come applicato già da alcuni Tribunali

Il dott. Moncelli aggiunge che tale soluzione rappresenterebbe la più trasparente, in quanto l'incertezza su tali importi spesso scoraggia alla partecipazione alla gara.

Quindi, conclude la Presidente la vera problematica su cui bisogna riflettere e decidere rimane quella volta a stabilire a carico di chi porre le spese, se all'aggiudicatario o alla procedura.

VIII. La Dott. Giardino evidenzia una ulteriore problematica che rallenta notevolmente la prosecuzione della procedura e che riguarda la difficoltà per i ctu di accesso agli atti presso gli uffici tecnici dei Comuni al fine del reperimento della documentazione necessaria per la stesura della perizia, soprattutto in questo periodo nel quale oltre al covid, anche l'implementazione delle attività edilizie dei comuni (esempio agevolazioni come il superbonus ecc...), sta rendendo esponenziale i tempi per i ctu di accesso agli atti.

I ctu presenti dott. Alberti e Dott. Moncelli confermano l' impossibilità di accesso tempestivo presso questi uffici se non tramite appuntamenti a distanza di molto tempo e, vista la situazione emergenziale pandemica, la problematica si è ancora più aggravata con la riduzione presso gli uffici del personale e dei funzionari addetti.

Segnalano alcuni Comuni dove la situazione risulta particolarmente gravata e dove l' accesso agli atti avviene in modo molto lento e complicato, a distanza di mesi, con continue richieste reiterate, tra questi Perugia, Città di Castello, Corciano, Bastia, Umbertide e Magione.

Segnalano inoltre che ciò comporta la richiesta al Ge di proroghe e l' impossibilità di far pervenire, per la data di udienza di fissazione vendite ex art.586, la perizia nei tempi.

La Presidente valuterà la possibilità di inviare una richiesta ufficiale da parte del Tribunale ai Comuni, almeno quelli più grandi o quelli dove tale disservizio è più frequente, al fine di esporre la problematica e cercare di trovare modalità di accesso privilegiate per i periti nell'espletamento di tali attività.

IX. Si procede successivamente con l'ultima questione che la Dott.ssa Giardino definisce come in assoluto la più delicata e problematica e che riguarda i criteri di rotazione dei professionisti delegati alle vendite.

La Presidente aggiunge che gli elenchi del 179 ter e i relativi dati dei professionisti sono stati acquisiti e che è difficile la esplicitazione di criteri oggettivi per la regolamentazione delle modalità di rotazione, pur in fatto osservata.

Precisa che attualmente il numero degli iscritti a tali elenchi risulta essere circa 486 per circa 320 nuove iscrizioni annuali di esecuzioni immobiliari e che le richieste di iscrizione sono arrivate da tutte le regioni.

Aggiunge che sarà adottato specifico provvedimento per l'aggiornamento degli elenchi dei delegati alle vendite. Tenendo presente anche la problematica della creazione dei conti di appoggio per l'operatività del Tribunweb che comportano spese, si è visto sostanzialmente che per superare i costi che ci sono per la creazione di questi conti ogni professionista deve avere ben più di un incarico; di contro però, per poter essere operativo concretamente, ogni delegato non dovrebbe avere un numero elevato di deleghe, in quanto ciò potrebbe compromettere lo svolgimento dell'incarico in termini di efficienza e professionalità.

Quindi si è ipotizzato che per una operatività ordinaria dei soggetti, bisognerebbe mantenere una assegnazione di incarichi per ogni singolo delegato compresa fra un minimo di 5 deleghe ed un massimo di 10.

La Dott. Giardino evidenzia inoltre che sono ovviamente molto di più il numero dei delegati rispetto al numero delle procedure iscritte a disposizione.

Procede sottolineando che la cosa più importante da garantire è una analoga distribuzione su tutti i delegati di questo numero minimo di procedure.

Ipotizza inoltre la creazione di due elenchi separati, un elenco principale e uno secondario per i delegati di altre regioni e distretti.

L' Avv. Brutti interviene evidenziando che a tal proposito bisogna tener conto anche del criterio della territorialità sul bene per distretto che dovrebbe valere anche per tali assegnazioni.

Procede la Presidente aggiungendo che l' ottica su cui proiettarsi dovrebbe essere quella innanzitutto di creare una sorta di uniformizzazione della quantità delle procedure e da lì creare un criterio numerico oggettivo di assegnazione degli incarichi, ma prima occorre procedere, a monte, con un' opera di uniformizzazione degli incarichi assegnati per ristabilire una equiparata assegnazione degli stessi.

La Dott. Lignani precisa che nella creazione degli elenchi verranno favoriti i professionisti che hanno meno incarichi (meno di 5) però verificando che abbiano adempiuto, nello svolgimento degli incarichi già assegnati, agli obblighi di relazione periodica e di efficienza nello svolgimento delle attività delegate.

L' avv. Brutti precisa che, il proprio Ordine ha richiesto, per la formazione degli elenchi, al momento dell' iscrizione di indicare la formazione in materia, la loro esperienza, i requisiti di onorabilità, mancanza di condanne o segnalazioni ecc....

La Presidente precisa però che tali criteri saranno importanti al momento della formazione degli elenchi 179 ter soprattutto in considerazione della mancanza della creazione della apposita commissione che dovrebbe essere istituita presso la Corte d' Appello, anche se è in dubbio se tale attività debba essere svolta in tale circostanza in quanto in quella veste non si è l' organo per legge deputato a farlo.

Infatti l'attività di verifica dei titoli e di merito per l'iscrizione dei delegati negli elenchi 179 ter è di una apposita commissione in Corte d' Appello che attualmente non risulta costituita.

La Presidente in chiusura precisa che, in attesa dell'istituzione della commissione, saranno confermati gli elenchi con gli iscritti già presenti e il criterio di rotazione tendenzialmente verterà ad uniformare il numero di incarichi assegnati di tutti, mantenendo un numero di minimo 5 ed un massimo di 10 procedure assegnate per ogni delegato.

La Dott.ssa Lignani precisa che nell'assegnazione dei nuovi incarichi verrà favorito chi ha un numero inferiore di deleghe valutando contestualmente l' efficienza e la professionalità nello svolgimento degli incarichi già ricevuti.

La Presidente Giardino ribadisce che si è scelto di mantenere gli elenchi già istituiti ed esistenti (compreso l'albo "secondario" per i delegati fuori regioni) in quanto tale soluzione operativa può essere intesa come una "prorogatio" in mancanza di attuazione della norma.

X. Il Dott. Coscia fa richiesta alla Dott. Giardino di valutare l'opportunità di richiedere a ciascun ordine l'individuazione una figura professionale/tutor nominata a rotazione tra gli iscritti che possa fare da raccordo e possa fornire assistenza al nello svolgimento dell'incarico in modo da non gravare gli uffici collaterali di richieste nello svolgimento delle attività delegate.

XI. La Dott.ssa Lignani conclude evidenziando l'esigenza di utilizzare per la redazione degli atti inviati dai delegati l'estensione giusta dei file al fine di rispettare le norme previste in materia di deposito atti sul pct e per consentire l'utilizzo di tutte le funzionalità previste dal sistema informatico ministeriale.

Verrà inoltre inserito nelle ordinanze come obbligatorio l'utilizzo per gli ausiliari dei file con le specifiche tecniche espressamente previsti dal Ministero (xml); nello stesso modo del modello obbligatorio già esistente da tempo per la redazione del rendiconto finale e in attesa della creazione anche di tutti gli altri modelli che uniformeranno così i depositi.

Ciò consentirebbe una gestione semplificata degli atti e l'estrazione telematica di dati e statistiche accurate come richiesto dal Ministero al fine del monitoraggio delle attività svolte e come importante osservatorio per lo studio delle procedure e del loro andamento.

La Dott.ssa chiede inoltre di inserire a verbale che si concorda con il rappresentate dei ctu Dott. Alberti di uniformare il deposito delle perizie compilando il file xml previsto dal redattore del Ministero e nelle modalità corrette, in quanto ad oggi pervengono ancora alcuni depositi non conformi.

Ciò consentirebbe al deposito della perizia l'inserimento (compilando il file xml) di dati come pignoramento, dati catastali, lotti stima ecc... che faciliterebbe il lavoro di estrazione dati e informazioni dal pct.

In chiusura la dott.ssa Lignani ribadisce l'importanza ai delegati di attenersi in modo rigoroso ai termini previsti nell'incarico delegato.

Raccolte le varie osservazione la riunione viene terminate alle ore 17,30.

**Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Teresa Giardino**